



**Regione Umbria**

Presidenza della Giunta

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
[ec@pec.mite.gov.it](mailto:ec@pec.mite.gov.it)

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto: Interpello ai sensi dell'art. 3-septies D.Lgs 152/2006 in merito al campo di applicazione del D.Lgs. n.117/2008 recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE".**

**La Presidente**

Donatella Tesei

A fronte delle necessità palesate con la relazione allegata dal Servizio regionale "Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività Estrattive, Bonifiche" di questa Regione, trasmetto la presente quale interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies D.Lgs 152/2006.

REGIONE UMBRIA  
Corso Vannucci 96  
06121 Perugia

TEL. 075 5043501  
FAX  
PEC regione.giunta@postacert.umbria.it

Nell'articolazione organizzativa della Regione Umbria, il Servizio regionale "Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività Estrattive, Bonifiche" svolge il ruolo di Autorità di Polizia Mineraria e, pertanto, di *Autorità Competente* a norma dell'art. 3 comma 1 lett. gg) del D.Lgs. n. 117/2008. Ciò stante, è di competenza del suddetto Servizio l'approvazione, a norma dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 117/2008, dei Piani di Gestione dei Rifiuti di Estrazione di cui al medesimo articolo, utilizzati nelle attività minerarie umbre (cave e miniere).

L'art. 185 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) stabilisce l'esclusione "*dei i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117*" dal campo di applicazione di cui alla parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del D.Lgs. n. 152/2006 medesimo.

Nel definire il campo di applicazione (art. 2) del D.Lgs. n. 117/2008, il legislatore nazionale ha specificato che il medesimo "*si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r)*".

Si riporta di seguito il contenuto del comma 1, lettere d) ed hh) sopra richiamati:

*d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;*

*hh) sito: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996;*



Per quanto stabilito dalla norma regionale per il settore cave (L.R. n. 2/2000), l'atto autorizzativo comunale ha per oggetto (art. 8 comma 2):

- l'attività di estrazione;
- la ricomposizione ambientale;
- i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava;
- le strade di cantiere.

Con tali doverose e condizionanti premesse, si invia la presente con richiesta di parere circa i seguenti quesiti.

1. Se i fanghi risultanti dalle operazioni di lavaggio e sedimentazione del materiale estratto da una cava ma generatisi presso impianti di prima lavorazione inerti posti esternamente alla medesima e successivamente utilizzati per il ripristino ambientale del sito originario di estrazione, rientrano o meno nell'applicazione del D.Lgs. n. 117/2008 oppure in quello della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Quanto sopra, tenendo conto che nella norma nazionale il concetto di impianto di selezione classificabile quale pertinenza mineraria – eventualmente anche esterno al cantiere minerario – è rinvenibile esclusivamente per le miniere (art. 23 del R.D. n. 1443/27) e non anche nelle cave.
2. Ad integrazione del parere richiesto con il quesito n. 1, si chiede, inoltre, se l'eventuale applicabilità del D.lgs. n. 117/2008 sia condizionata al riuso dei fanghi per il ripristino ambientale esclusivamente all'interno del medesimo sito di estrazione del materiale originale oppure sia consentito anche in altra attività estrattiva sempre per finalità di ripristino ambientale.
3. Se le operazioni di sedimentazione dei fanghi ottenute anche con l'utilizzo di flocculante - con o senza poliacrilammide - rientrano o meno tra le operazioni di trattamento di cui all'art. all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/2008 e pertanto se, per detti fanghi, trovi o meno applicazione il decreto legislativo medesimo.

Eventuali chiarimenti circa i quesiti posti potranno essere richiesti a:  
Servizio "Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività Estrattive, Bonifiche"  
[direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it)  
Arch. Leonardo Arcaleni (075/5042632 – [larcaleni@regione.umbria.it](mailto:larcaleni@regione.umbria.it))  
Ing. Simone Padella (075/5045944 – 392/0052651- [spadella@regione.umbria.it](mailto:spadella@regione.umbria.it))

In attesa di cortese riscontro, porgo i miei saluti e auguro buon lavoro..

La Presidente  
*Donatella Tesei*

Allegato: relazione c.s.